

LA SCELTA DELLA PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE PENE

L'ordinamento giuridico della Chiesa dispone, al can. 1717, che l'Ordinario, una volta venuto a conoscenza della *notitia criminis*, deve indagare con prudenza sui fatti, sull'eventuale imputabilità e sulle circostanze, fatta sempre salva la tutela della buona fama dell'indagato.

Svolta questa indagine previa, l'Ordinario deve decidere se avviare la procedura per infliggere la pena o dichiararla e la sua convenienza in relazione al can. 1341; in caso positivo si troverà ad operare un'altra importante decisione ovvero se procedere in via giudiziale o amministrativa — «*utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium*» (can. 1718 §1, 3°). Nel primo caso si tratterà di infliggere una pena dopo aver svolto un vero e proprio processo penale che si concluderà con una sentenza giudiziale; nel secondo caso invece occorrerà svolgere un breve procedimento regolato di fatto da un solo canone che potrà avere come esito l'emanazione di un decreto penale extra-giudiziale (can. 1720).

La norma che disciplina il criterio in base al quale scegliere la procedura amministrativa o giudiziale è il can. 1342 che, nel suo primo paragrafo, così dispone:

quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu.

Per un'esegesi più precisa del testo di tale canone ci pare qui irrinunciabile un breve riferimento ai lavori preparatori.

1. Lavori preparatori e iter redazionale

Tale canone è frutto di un lungo *iter* redazionale che ha visto all'inizio una spiccata preferenza per la via giudiziale la quale è andata tuttavia nel tempo sempre più sfumandosi¹.

Inizialmente tale canone suonava, nel suo primo paragrafo, nel seguente modo²:

quoties graves obstent causae ne iudicialis processus fiat, et probationes de delicto evidentes sint neque actio criminalis sit extincta, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; paenitentiae autem et remedia poenalia applicari possunt per decretum in quolibet casu.

Come appare evidente la formulazione del canone risultava piuttosto rigorosa e categorica, in quanto era possibile ricorrere alla via giudiziale solo allorché gravi cause si opponessero alla celebrazione di un processo giudiziale e le prove del commesso delitto risultassero evidenti. Le *animadversiones* dei Consultori sembrano aggravare tale decisione. Leggiamo infatti che: «*nonnulli proposuerunt ut poena numquam irrogetur via administrativa ideoque ne admittantur causae quae excusent a processu iudiciali instituendo pro applicandis poenis*». Il rifiuto del processo penale amministrativo appariva quindi categorico.

Tuttavia alcuni, quasi per ammorbire tale rigida statuizione, affermarono che:

consultores, quamvis non ignorent finem huius propositionis ut maior scilicet iustitia assequatur in applicandis poenis, censent tamen propositionem ipsam esse contra realitatem

¹ Tale è l'espressione che ricorre di sovente negli scritti del card. De Paolis. Cf. V. DE PAOLIS, «Il processo penale nel nuovo codice», in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem card. Sabattani*, ed. Z. Grocholewski – V. Carcel Orti, Città del Vaticano 1984, 487-488; V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena canonica», *Monitor ecclesiasticus* 114 (1989) 89-92.

² Per tutta questa parte si veda *Communicationes* 9 (1977) 161-162.

quae exigit instrumentum agile et expeditum sicut est via amministrativa.

Quest'ultima frase sta ad attestare come già tra i Consultori serpeggiasse il convincimento secondo cui il procedimento amministrativo presenta dei vantaggi quanto alla celerità ed agilità dell'iter decisorio. Ma quasi per contrastare tale affermazione si ribadì altresì che: *«ceterum redactio canonis talis est ut clare appareat praeferentia legislatoris pro via iudiciali»*.

A questo punto un Consultore afferma molto coraggiosamente e quasi per arginare la tendenza emergente, atta a favorire il processo giudiziale che: *«vellet redactionem canonis mutare ita ut dispareat illa praeferentia pro via iudiciali et appareat sive viam iudicalem sive viam administrativam aequo iure sequi posse in applicandis poenis»*. Ma a tale richiesta, forse un po' eccessiva, si reagì categoricamente affermando che: *«haec tamen propositio aliis Consultoribus non placet, ideo redactio huius canonis manet prouti est»*.

Tale presa di posizione piuttosto netta sembra suscitare la viva ed efficace reazione di coloro che maggiormente sostengono la necessità di dare cittadinanza giuridica al processo penale amministrativo. Leggiamo infatti:

inter eos qui approbant applicationem poenarum via administrativa sunt qui censeant supprimi posse clausulam «et probationes de delicto evidentes sint»; ratio est quia in novo Codice erunt normae de procedura administrativa, quae praebent cautiones aequivalentes illis statutis in procedura iudiciaria.

Si vede qui la tendenza ad allargare la possibilità di ammettere il processo amministrativo, anche laddove non vi siano prove evidenti del delitto, affermando, a sostegno di tale proposta — ed è qui interessante notarlo — che il Codice prevederà tutele legali equivalenti a favore del reo anche nel processo amministrativo; tale affermazione fa

supporre, tra l'altro, che i Consultori erano ben consci che la via amministrativa non offrisse le medesime garanzie della via giudiziale. Ma la sottolineatura attraverso la quale si afferma, quasi a voler assicurare l'opposta fazione, che verranno comunque previste forme di tutela analoghe a favore dell'imputato, sembra aprire già le porte ad una futura legittimazione del processo penale amministrativo. Quale via intermedia si propone poi la seguente variazione: «*aliquis Consultor proponit ut dicatur "certae" loco "evidentes"*».

Ma il «colpo di coda» dei sostenitori del processo amministrativo arriva alla fine quando un Consultore propone ancor più coraggiosamente che: «*alius autem Consultor proponit ut supprimatur integra clausula "et probationes de delicto evidentes sint neque actio criminalis sit extincta"*». Tale proposta, pur essendo chiaramente contraria allo spirito di quanto è andato affermandosi finora, alla fine ha la meglio — «*propositio alterius Consultoris omnibus placet*».

2. Una preferenza sfumata

Dalla redazione finale del canone risulta evidente che la preferenza per la via giudiziale è rimasta chiaramente affermata³, sebbene secondo toni meno precettivi, in quanto sono sufficienti giuste cause per discostarsi da tale via e optare così per la possibilità del processo amministrativo. Inoltre

³ «Tuttavia la preferenza del Legislatore per la via giudiziaria, come la più idonea per la garanzia dei diritti soggettivi dei fedeli e per l'accertamento della verità, risulta chiara anche oggi, là dove si stabilisce che tale via è necessaria quando si vogliano prendere provvedimenti che portano a pene perpetue, come pure dal fatto che si prevedono leggi o precetti penali che stabiliscono espressamente la via giudiziaria per la dichiarazione o l'irrogazione della pena (can. 1342)». V. DE PAOLIS, «Il processo penale amministrativo», in *Il processo penale canonico*, ed. Z. Suchecki, Roma 2003, 218.

A tal proposito si veda anche A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Eglise*, Paris 1990, 108.

notiamo da subito che rimedi penali e penitenze possono sempre essere applicati in via amministrativa (can. 1342 §1).

Leggendo i lavori preparatori si ha la chiara percezione che le tensioni presenti all'interno del *coetus* hanno portato a formule di compromesso, ove la preferenza per la via giudiziale si è sempre di più sfumata⁴ ed affievolita⁵, anche a causa del fatto che le diverse posizioni contrapposte cercavano, forse, a volte con colpi di mano, di portare la discussione e le successive conclusioni dalla propria parte.

Il De Paolis, a tal proposito, così si esprime:

la conclusione che possiamo trarre da tale iter sommario sembra che si imponga da sé: si è partiti con l'idea di favorire la via giudiziale, come la più sicura e la più adatta al perseguimento della giustizia e la più garantista per i diritti dei fedeli. Lungo il cammino tale convinzione è venuta sfumandosi sempre di più, fino ad approdare ad una redazione del testo attuale, dove la via giudiziale non risulta affatto privilegiata. Anche se infatti dalla forma redazionale, la via giudiziale sembra essere privilegiata, in quanto si parte dal presupposto che la via normale debba essere quella giudiziale (è necessario che vi siano cause giuste per discostarsi da essa!), in realtà è anche vero che sono sufficienti cause «iustae» per incamminarsi verso la procedura amministrativa⁶.

⁴ V. DE PAOLIS, «Il processo penale» (cf. nt. 1), 488.

⁵ «Con il passare del tempo, tale tendenza si è affievolita sempre di più in favore della via amministrativa. Non solo non è stata accolta la proposta di procedere sempre in via giudiziale quando si tratta di irrogare o dichiarare le pene, ma l'ambito dell'obbligo della via giudiziale è stato sempre più ristretto, al punto che il superiore può procedere quasi sempre per via amministrativa. Nella via giudiziale è stato visto, per le sue possibili lungaggini e remore, un pericolo per il bene delle anime. D'altra parte si è detto che la via amministrativa non offre minori garanzie di quella giudiziale. Tale tendenza può essere facilmente verificata percorrendo l'iter redazionale del can. 1342». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 90.

⁶ V. DE PAOLIS, «Il processo penale» (cf. nt. 1), 488.

Il Legislatore lascia intendere chiaramente la sua preferenza per la via giudiziale anche attraverso il fatto che impone che le pene espiatorie perpetue non possono essere inflitte in via amministrativa; né si possono imporre pene in via amministrativa qualora la legge, anche particolare, o il precetto stesso lo vieti (can. 1342 §2). La prova inconfutabile di tale preferenza per il processo giudiziale risiederebbe proprio nel fatto che il legislatore lo prevede come obbligatorio in taluni casi, proprio, in quanto esso presenta maggiori garanzie e tutele⁷.

Al termine di questo breve *excursus* risulta chiaro che *l'iter* dei lavori preparatori è stato innervato da spinte e tensioni contrapposte, interessi giuridici contrastanti che difficilmente si è saputi conciliare. A volte incomprensioni reciproche hanno portato ad un testo normativo dal quale forse non si deduce facilmente la reale intenzione del legislatore, soprattutto a causa di certe affermazioni che abbiamo riportato che hanno poi successivamente giustificato una certa prassi contraria alla lettera della legge. Ci sentiamo in conclusione di far nostre le parole del De Paolis che afferma:

ma allora la Commissione ha voluto o no dare la preferenza alla via giudiziale? Dalla lettura dei verbali non si può non rilevare una buona dose di ambiguità e di incertezza, se non proprio di contraddizione⁸.

⁷ «Da tale disposizione, stabilente l'obbligatorio avvalersi della via *iudicialis* per i casi in essa specificati, si arguisce come il legislatore consideri quest'ultima come maggiormente garantista rispetto alla via amministrativa, offrendo essa maggiori certezze e garanzie ai fini dell'accertamento della verità, finendo appunto per imporla nei casi più gravi in cui la pena risulta essere estremamente gravosa, o lasciando aperta la decisione di riservare determinate situazioni che si presentino nel concreto al processo penale giudiziario». C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico*. Libro VII, Parte IV, Città del Vaticano 2007, 65-66.

⁸ V. DE PAOLIS, «Il processo penale» (cf. nt. 1), 488.

3. Via giudiziale e via amministrativa

La redazione del canone, così come si presenta a noi oggi, ha suscitato non poche polemiche e perplessità, già presenti, come abbiamo visto, all'interno della stessa commissione preparatoria⁹. I sostenitori della via giudiziale hanno visto nell'attuale testo legislativo un'indebita concessione ed un'apertura poco prudente alla possibilità di procedere, per l'irrogazione di una pena, tramite un processo amministrativo, il quale non offre le stesse garanzie del processo giudiziale.

La dottrina si è molto profusa nell'enunciare quali siano i motivi che portano a preferire il processo giudiziale¹⁰. Esso offre un maggior grado di imparzialità, di oggettività ed indipendenza¹¹; tutela maggiormente la difesa dei diritti dell'imputato¹², permette che l'istruttoria venga condotta in modo più completo, in quanto, di fatto, nel processo penale amministrativo il superiore si serve solo di quello che

⁹ «Come si vede la discussione tra la preferenza da accordare alla via processuale giudiziale o alla via amministrativa era all'interno della stessa Commissione, la quale tuttavia si inclinò per la preferenza alla via giudiziale». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 91.

¹⁰ J.M. SANCHIS, «L'indagine previa al processo penale», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Studi Giuridici 27, Città del Vaticano 1992, 261.

¹¹ «Quella infatti (la procedura giudiziale, n.d.a.) con la sua maggiore formalità offre maggiori garanzie di oggettività e di indipendenza, come pure di difesa, nell'accertamento della verità e quindi nello stabilire la giustizia. Nella via giudiziale l'intervento del giudice permette che il processo sia guidato da una persona imparziale, sopra le parti, mentre nel processo amministrativo il superiore è tante volte egli stesso coinvolto nella materia da dipanare». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 90.

¹² «Si enim datur obligatio sequendi viam iudicalem in poenis gravissimis applicandis, tunc supponi potest legislatorem requirere viam iudicalem ad maiorem tuitionem iurium christifidelium». V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem. Liber VI*, Romae 1986, 87.

emerge durante l'indagine previa¹³. Il processo giudiziale rende poi maggiormente possibile il raggiungimento di una più solida certezza morale a riguardo della colpevolezza dell'imputato. Durante il processo giudiziale è anche maggiormente possibile valutare con accuratezza le prove, le circostanze del delitto, il grado di colpevolezza del reo e la sua eventuale contumacia, nonché determinare il danno sociale e lo scandalo causato dal delitto. All'interno di un tale processo così condotto è possibile

dimostrare che nell'amministrazione della giustizia, anche di fronte alle gravi e scandalose azioni che presuppongono i delitti, la Chiesa agisce con serio impegno e imparzialità, senza lasciare spazio all'arbitrarietà e all'improvvisazione¹⁴.

Nella via giudiziale viene poi maggiormente garantito il principio di terzietà e del contraddittorio, mentre al contrario nel processo amministrativo colui che raccoglie le prove e che poi è chiamato a giudicare è lo stesso ordinario che è tante volte egli stesso coinvolto nella materia da dipanare¹⁵. A tal proposito un Autore così si esprime:

¹³ «Es ist stets zu bedenken, dass im Dekretverfahren nur das zur Entscheidung verfügbar ist, was in der Vorermittlung erhoben worden ist». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1718», in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, V, ed. K. Lüdicke, Essen 2003, 1718/7.

¹⁴ J.M. SANCHIS, «L'indagine previa» (cf. nt. 10), 262.

A tal proposito si veda anche A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Studi Giuridici 27, Città del Vaticano 1992, 273.

¹⁵ «Non sembra si possa dire che la via amministrativa offra le stesse garanzie dalla giudiziale, sia perché non è uguale la procedura, sia soprattutto perché nella procedura amministrativa è il superiore che agisce direttamente. E non sempre egli ha la serenità di giudizio e la sufficiente libertà, perché in genere egli stesso è coinvolto e deve decidere in una materia che lo riguarda forse personalmente». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 93.

il processo penale giudiziario ha carattere del contraddittorio, cioè, sono presenti le parti di cui una rappresenta l'interesse pubblico e agisce da accusatore, la seconda — l'accusato — difende l'interesse proprio. La controversia tra le parti permette al giudice di arrivare alla verità materiale e alla giusta decisione della causa. In modo diverso la questione viene presentata nel processo amministrativo penale, nel quale l'Ordinario, svolgendo la funzione dell'accusatore, costituisce la parte nella controversia contro l'accusato e nello stesso tempo — essendo il giudice — decide la stessa controversia. Sicuramente tale doppia funzione può esporre l'Ordinario all'accusa di parzialità o mancanza di oggettività¹⁶.

Detto questo non possiamo tacere che serpeggia qua e là tra gli Autori l'enunciazione di quelli che sarebbero e sono i vantaggi della via amministrativa e che a volte vengono enunciati per essere poi magari stigmatizzati. Tra questi vengono evidenziati il fatto che il processo amministrativo si presenta come maggiormente veloce¹⁷, agile¹⁸, incisivo e tempestivo¹⁹. Altri parlano di un processo maggiormente pratico, celere²⁰, efficace²¹, spedito²², rapido²³, soprattutto

¹⁶ J.W. SYRYJCZYK, «Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983», in *Il processo penale canonico* (cf. nt. 3), 283.

¹⁷ K. LÜDICKE, «Commento al can. 1342», in *Münsterischer Kommentar* (cf. nt. 13), 1342/2.

¹⁸ J.M. SANCHIS, «L'indagine previa» (cf. nt. 10), 263.

¹⁹ C. GULLO, «Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, ed. D. Cito, Milano 2005, 164.

²⁰ M. MOSCONI, «L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa», in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1999, 212.

²¹ J. ARIAS, «Commento al can. 1342», in *Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato*, ed. J.I. Arrieta, Roma 2004, 898-899.

²² V. DE PAOLIS, *De sanctionibus* (cf. nt. 12), 86.

²³ A. BORRAS, *Les sanctions* (cf. nt. 3), 108; M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 211-212.

quando occorre intervenire per riparare sollecitamente una grave ingiustizia o una situazione scandalosa²⁴ e per conseguire celermente il fine della pena²⁵; si evitano così lungaggini e complicazioni²⁶ che possono ritorcersi contro il bene delle anime²⁷.

Inoltre, si è detto, il processo amministrativo risulterebbe, in alcuni casi, più comodo e adatto e offrirebbe pressoché le stesse garanzie del processo giudiziale²⁸. Come abbiamo già visto, è interessante qui notare come l'affermazione di una certa equivalenza, dal punto di vista delle garanzie, tra processo giudiziale e amministrativo era emersa già durante i lavori preparatori ad iniziativa di coloro che propendevano per il processo amministrativo²⁹.

²⁴ «However, one might envision a need to proceed expeditiously in certain particularly scandalous situations, e.g., especially serious violations of discipline of religious community». Th.J. GREEN, «Commento al can. 1342», in *The Code of Canon Law. A text and Commentary*, ed. J.A. Coriden – T.J. Green – D.E. Heintschel, New York 1985, 912.

²⁵ Tale possibilità è illustrata efficacemente da Calabrese, sebbene poi egli non la condivide: «non pare causa giusta l'urgenza di provvedere a punire il reo e a conseguire gli altri fini delle pene: questa è causa giusta per seguire la via amministrativa, ma non causa ostativa alla celebrazione del processo giudiziario». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo 1990, 145.

²⁶ «in quanto la giusta causa, sufficiente per la scelta della via estragiudiziale, può essere costituita dal fatto che la via giudiziaria è tecnicamente più complicata e complessa di quella amministrativa». J.W. SYRJYCZYK, «Alcune garanzie» (cf. nt. 16), 282.

²⁷ V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 93.

²⁸ «Si théoriquement la procédure judiciaire semblait plus apte à rendre équitablement la justice, pratiquement parlant, vu la plus grande complexité de la procédure judiciaire, c'était la procédure administrative qui emportait à faveur de beaucoup, d'autant qu'elle assurait en définitive une égale protection de l'administration de la justice». A. BORRAS, *Les sanctions* (cf. nt. 3), 108.

²⁹ V. DE PAOLIS, *De sanctionibus* (cf. nt. 12), 87.

Altri affermano che la via amministrativa si presenta come più discreta³⁰ e riservata³¹ ed impedirebbe un'eventuale fuga di notizie durante il procedimento che potrebbe creare scandalo³². Secondo alcuni — è interessante notarlo — il vantaggio del processo amministrativo risiederebbe nel fatto che il tribunale potrebbe trovarsi a dover giudicare un soggetto di grado superiore a tutti i componenti³³. Da ultimo si afferma che vi sono ragioni adeguate per optare per il processo amministrativo laddove non vi sono strutture adeguate (tribunali, giudici e in genere personale sufficientemente preparato) che possano garantire lo svolgersi di un regolare processo giudiziale³⁴.

Non possiamo qui non riconoscere come, seppure il Codice esprima chiaramente — in armonia con quanto emerge nei lavori preparatori — una sua preferenza per la via giudiziale e sebbene poi quasi tutti gli Autori prendano le distanze dal processo amministrativo, considerandolo poco garantista, serpeggi in effetti qua e là una certa simpatia per questo strumento, di cui comunque se ne riconoscono vantaggi, utilità e qualche punto di forza. Sinteticamente il De Paolis afferma:

³⁰ A. BORRAS, *Les sanctions* (cf. nt. 3), 108.

³¹ «Si può anche rilevare che la via giudiziale non sempre permette la necessaria discrezione, a difesa della buona fama dello stesso delinquente». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 93.

³² «Per la scelta del processo stragiudiziale possono concorrere considerazioni di politica criminale, come per esempio la rapidità nello svolgimento del processo, o anche le ragioni di natura pastorale (minore divulgazione o voglia di evitare lo scandalo)». J.W. SYRYJCZYK, «Alcune garanzie» (cf. nt. 16), 282.

³³ L.M. DE BERNARDIS, «Via giudiziaria e via amministrativa», *Monitor ecclesiasticus* 114 (1989) 147.

³⁴ «Viene però non di rado ribadito che il processo penale giudiziale in molte Chiese particolari risulta impossibile o di difficilissima attuazione». F. DANEELS, «L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità», in *Processo penale e tutela dei diritti* (cf. nt. 19), 297.

*praeferentia videtur concessa viae iudiciali, saltem sub aspectu redactionali. Sed haec praeferentia non videtur tam profunda. Via iudicialis consideratur theoretice aptior ad iustitiam assequendam, sed non practice, sive quia technice est magis complexa via, sive quia de facto via administrativa aequale tutamen praebet ad iustitiam*³⁵.

4. **Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat**

Il can. 1342 dice chiaramente che si può ricorrere al processo amministrativo solo laddove vi siano giuste cause che si oppongano alla possibilità di celebrare un processo giudiziale. Ricordiamo che in fase redazionale era rinvenibile la dizione *graves causae* anziché *iustae causae* e già questo mutamento lascia intravedere un temperamento del rigore del Legislatore a favore della possibilità di procedere in via amministrativa.

Ma come intendere questa espressione *iustae obstant causae*, che rappresenta il punto infuocato dell'odierno dibattito dottrinale³⁶? La dottrina è concorde nell'affermare che tale dicitura non va interpretata nel senso che si possa ricorrere al processo amministrativo quando quello giudiziale sia impossibile, ma è sufficiente che vi siano motivi ragionevoli, validi e proporzionati che vi si oppongano e che lo rendano sconsigliabile³⁷.

³⁵ V. DE PAOLIS, *De sanctionibus* (cf. nt. 12), 87.

³⁶ «Der Gesetzgeber gibt keinen Hinweis, was darunter zu verstehen ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch des Codex sind gerechte Gründe solche, die vernünftig sind, aber kein besonderes Gewicht zu haben, vor allem nicht zwingend zu sein brauchen». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1342» (cf. nt. 17), 1342/3.

A tal proposito si veda anche C. PAPALE, *Il processo penale* (cf. nt. 7), 63.

³⁷ «A nostro avviso il concetto di causa “giusta” è relativo semplicemente alla sussistenza di motivi che, in qualche modo, “si oppongono” (*obstant*) alla via giudiziaria nel caso concreto sottoposto al giudizio dell'Ordinario. In questo senso la giusta causa deve essere tale da ribaltare la presunzione stabilita dalla norma canonica, ma non è necessario che sia tale da determinare la non percorribilità della via giudiziaria». M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 211-212.

Con altrettanta fermezza gli Autori sostengono che tali giuste cause che si oppongono alla via giudiziale non vanno ravvisate in tutti quei motivi che consiglierebbero un processo amministrativo o lo configurerebbero come più ragionevole e opportuno. Tutto ciò che suggerirebbe l'utilità del processo amministrativo non necessariamente va inteso come ciò che si oppone al processo giudiziale. Le cause che ostano al processo giudiziale non sono equivalenti alle cause che fanno propendere e optare per il processo amministrativo³⁸. In tal senso si esprime il Calabrese quando afferma:

va notato, a proposito delle cause giuste per lasciare una via e seguire l'altra, che esse sono da intendersi come cause che si oppongono alla celebrazione del processo giudiziario, e non come cause che consiglino la via amministrativa. La cosa è diversa, particolarmente sul piano pratico: soltanto quando il processo giudiziario non può essere celebrato o vi sono serie difficoltà a celebrarlo, si può passare alla via amministrativa³⁹.

La dottrina ha tentato esemplificativamente di ravvisare quali potrebbero essere queste cause che si oppongono al processo giudiziale, ma, forse, a nostro avviso, con scarso successo: l'unica ragione plausibile che emerge è relativa all'amara constatazione che le diocesi non hanno personale preparato per instaurare un processo penale⁴⁰, o che questo sia difficilmente eseguibile, o che, come abbiamo già visto

³⁸ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 211.

³⁹ A. CALABRESE, *Diritto penale* (cf. nt. 25), 145. A tal proposito si veda anche A.G. MIZINSKI, «L'indagine previa (cc. 1717-1719)», in *Il processo penale canonico* (cf. nt. 3), 206-207.

⁴⁰ «Ora non è difficile trovare delle “*iustae causae*” per evitare il processo giudiziale penale. Basti pensare alla scarsità del personale e ad una diffusa ignoranza del diritto processuale penale». V. DE PAOLIS, «Il processo penale amministrativo» (cf. nt. 3), 218.

Si veda anche, a tal proposito Th.J. GREEN, «Commento al can. 1342» (cf. nt. 24), 912; nonché la critica del Calabrese in A. CALABRESE, *Diritto penale* (cf. nt. 25), 145.

— unica ragione enunciata in positivo — la procedura giudiziale favorirebbe il diffondersi indiscreto di notizie che potrebbero creare scandalo e turbamento nella vita ecclesiale.

Che la notizia del delitto non sia già divulgata o facilmente divulgabile, e quindi sia sconsigliabile l'uso del procedimento penale ordinario, che potrebbe dar luogo ad un pericolo o danno alla società, che supererebbe o neutralizzerebbe o attenuerebbe la riparazione del danno sociale a cui tende la punizione del colpevole e potrebbe inoltre causare al colpevole un inutile danno⁴¹.

In realtà non riusciamo a liberarci dal convincimento che, effettuata una dichiarazione di principio per cui ciò che *osta* non equivale a ciò che *consiglia*, tutti gli esempi addotti, al di là della buona intenzione degli Autori, sono in realtà casi che rendono ragionevole, plausibile o preferibile il processo amministrativo, ma non cause che si oppongano alla regolare celebrazione del processo giudiziale. Un Autore infatti, coerente con la difficoltà di trovare motivi che ostano al processo giudiziale, afferma che in realtà questo si potrebbe e si può sempre celebrare e che ogni presa di distanza da esso è in realtà immotivata, in quanto tutto ciò che osterebbe alla celebrazione di un regolare processo giudiziale renderebbe in realtà difficile anche il procedimento in via amministrativa.

Crediamo, quindi, che [...] sia difficile che possano sussistere cause ostative alla celebrazione di un processo giudiziario. Se tali cause vi fossero, sarebbero ostative, forse, anche alla celebrazione del processo amministrativo. Pertanto, l'Ordinario, cui la norma a prima vista sembra concedere un certo potere discrezionale, in realtà, a un più attento esame, pare che ne abbia poco, e che, in pratica, non possa fare a meno di adottare la via giudiziaria⁴².

⁴¹ P. CIPROTTI, voce «Diritto Penale Canonico», in *Enciclopedia Giuridica*, XI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1989, 13. Si veda, in tal senso, anche Th.J. GREEN, «Commento al can. 1342» (cf. nt. 24), 912.

⁴² A. CALABRESE, *Diritto penale* (cf. nt. 25), 145-146.

Occorre anche tener conto che il problema delle lungaggini eventualmente presenti nel processo giudiziale e invocate spesso a favore della scelta di percorrere la via amministrativa sono presenti anche in quest'ultima. D'altra parte si afferma che il processo giudiziale non è poi così difficile da attuare⁴³ e che la fretta che spesso fa propendere per la via amministrativa non si configura mai come una giusta causa, né può portare a soluzioni equilibrate⁴⁴.

Non possiamo non notare in sintesi che tutti gli Autori siano unanimi nel sostenere la preferenza del Legislatore — che è anche la loro — per la via giudiziale e come questa sia da considerarsi la via maestra da seguire per tutti i motivi visti sopra e per i vantaggi di retta amministrazione della giustizia che offre, per cui la procedura amministrativa deve essere considerata l'eccezione e non la regola ed assolutamente non equivalente alla via giudiziale⁴⁵.

Come abbiamo già accennato, quasi tutti gli Autori poi, con diversi toni e differente insistenza, sono concordi nell'affermare che le eventuali cause che consiglierebbero o indicherebbero come maggiormente opportuno lo svolgersi del processo amministrativo non sono in realtà da considerarsi cause che ostano al processo giudiziale⁴⁶; per cui si accusa la

⁴³ F. DANEELS, «L'imposizione amministrativa» (cf. nt. 34), 298.

⁴⁴ «Mit Recht wurde darauf hingewiesen, dass die gebotene Eile hier nicht maßgebend sei; denn im gerichtlichen Verfahren könne der Richter nach can. 1722 CIC durch einstweilige Anordnungen rechtzeitig Vorkehrungen treffen». J. HUBER, «Die Strafverhangung durch außergerichtliches Dekret in CIC und CCEO», in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*. Fs. Carl Gerold Fuerst, ed. H. Zapp – A. Weiß – S. Korta, Frankfurt am Main 2003, 882.

⁴⁵ A. BORRAS, *Les sanctions* (cf. nt. 3), 108; V. DE PAOLIS, *De sanctionibus* (cf. nt. 12), 87; J.M. SANCHIS, «L'indagine previa» (cf. nt. 10), 260 e ss.; A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 273 e ss.

⁴⁶ «A proposito delle cause giuste per lasciare la via giudiziaria e intraprendere quella stragiudiziale, andrebbe notato che esse, le giuste cause, sono da intendersi come cause che si oppongono (“obstent”)

prassi secondo la quale viene regolarmente operata una confusione tra ciò che di fatto si oppone alla via giudiziale e ciò che consiglierebbe la via amministrativa⁴⁷.

Ma è proprio su questo punto che vorremmo soffermarci brevemente. L'affronto di tale tema infuocato — cause che consigliano, ma che non ostano — è diventato di fatto una sorta di «cavallo di Troia» che ha permesso l'ampio impiego del processo amministrativo, in quanto il continuare ad enunciare e ad insistere sui vantaggi del processo amministrativo — che però non ne autorizzerebbero l'impiego — ne ha, di fatto, largamente introdotto l'utilizzo. Sembra quasi un circolo vizioso, ma proprio il fatto di enumerare fedelmente tutti i vantaggi che il processo amministrativo presenta rispetto al processo giudiziale — che purtroppo, lo ripetiamo, non ne potrebbero giustificare e legittimare l'utilizzo — concretamente tende a «spezzare più lance» a favore di tale procedimento. Il risultato di questo sviluppo concettuale è che la giusta causa richiesta dal Legislatore per non instaurare un processo giudiziale sta diventando il fatto stesso che il processo amministrativo si presenti come più vantaggioso⁴⁸.

È interessante quanto afferma un Autore in tale contesto. Il Mosconi, nel ribadire più volte che le cause che ostano al processo giudiziale non sono da confondersi con le cause che fanno propendere per il processo amministrativo afferma:

le «giuste cause» richieste dalla norma canonica non devono essere confuse con i semplici «vantaggi» offerti dalla via am-

alla celebrazione del processo giudiziario, e non come cause che consigliano la via stragiudiziale. La cosa è diversa: soltanto se il processo giudiziario non può essere celebrato o vi sono serie difficoltà a celebrarlo (impossibilità morale), si può passare alla via stragiudiziale». A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 274.

⁴⁷ «Si parla dell'opportunità di avere uno strumento più spedito, che sarebbe offerto dalla via stragiudiziale, forse non avvertendo che cause giuste per seguire un processo amministrativo più spedito non

ministrativa nei confronti della via giudiziaria; tali elementi sono infatti sempre presenti e finirebbero con il rendere evanescente la preferenza accordata alla procedura giudiziaria⁴⁹.

Ebbene tale Autore, pur riconoscendo equilibratamente che le cause che ostano al processo giudiziale non possono essere confuse e barattate con i vantaggi del procedimento amministrativo, riafferma tuttavia il fatto che quest'ultimo presenta dei punti a suo favore e che forse non si tratta più di una semplice via residuale.

Riteniamo che tale aporia sia presente negli stessi lavori preparatori⁵⁰, in quanto di fronte a categorici interventi tesi a sottolineare la superiorità del processo giudiziale e l'indicazione della possibilità di allontanarsene come un fatto di assoluta eccezione si è continuato tuttavia a decantare i vantaggi della procedura amministrativa, arrivando addirittura ad affermare che «*in novo Codice erunt normae de procedura administrativa, quae praebent cautiones aequivalentes illis statutis in procedura iudiciaria*», proprio per evidenziare che la via extra-giudiziale avrebbe offerto le stesse garanzie di quella giudiziale⁵¹. Sembra

sono cause ostative alla celebrazione del processo giudiziario». A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 274.

⁴⁸ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 212; A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 274.

⁴⁹ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 211.

⁵⁰ «Bedauerlicherweise sagt §1 nicht mehr sehr deutlich, dass der Gesetzgeber den Strafprozess — das ist das Gerichtsverfahren nach 1721-1728 — als den normalen Weg zur Verhängung oder Deklaration von Strafen angesehen haben will. Die Abschwächung der graves causae des can. 28 §1 SchPoen, die notwendig sein sollten, um den Verwaltungsweg wählen zu dürfen, zu *iustae causae* macht den Willen des Gesetzgebers noch undeutlicher. Warum in can. 1244 §1 SchCIC/1980 ein anderer Begriff stand als im SchPoen, ist nicht berichtet; es erstaunt, weil die Konsultoren am Vorrang des Gerichtsweges festhalten wollten». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1342» (cf. nt. 17), 1342/2.

⁵¹ V. DE PAOLIS, *De sanctionibus* (cf. nt. 12), 87.

quasi che quanto più una parte volesse tirare la corda nel senso della superiorità del processo penale giudiziario, tanto più i fautori del processo amministrativo riuscivano ad assestare il loro colpo, per cui alla fine ne è sortita una formula di compromesso⁵². Ed è proprio per questo che la preferenza del Legislatore risulta andata scemando fino a ridursi ad uno sfumato e discreto *iustae causae*⁵³.

Occorre comunque riconoscere che il Legislatore ha voluto offrire un ampio margine di discrezionalità al Superiore che si trovi a dover scegliere la procedura⁵⁴, ove però tale discrezionalità non va intesa nel senso di arbitrarietà; né si potrà in alcun modo affermare che in nome di una maggior giustizia il Superiore possa discostarsi dal seguire la via della legalità e il prescritto del Legislatore⁵⁵.

Il De Paolis, a tal proposito, ribadisce:

l'attuale ordinamento penale canonico lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice e al superiore nell'applicare la pena come pure nella scelta della via da seguire, amministrativa o giudiziale. Tale discrezionalità è stata presentata come una caratteristica che sottolinea la nota di pastoralità del diritto penale. Essa tuttavia non va intesa come arbitrarietà. Il rischio di confondere discrezionalità e arbitrarietà se

⁵² V. DE PAOLIS, «Il processo penale amministrativo» (cf. nt. 3), 488.

⁵³ V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 92.

⁵⁴ «Difatti [...] pur richiedendosi per l'instaurazione del processo amministrativo la sussistenza di giuste cause (e non più già, appunto, di "gravi cause") che si oppongono a che si instauri un processo giudiziario, tale requisito non è affatto precisato nei suoi contenuti, sì che si palesa vago e suscettibile, come tale, di ricevere i contenuti che l'Ordinario vorrà dargli. Quest'ultimo è, infatti, in merito il "giudice unico", né costituisce un limite alcuno la disposizione di cui al can. 1718 §3, che invita l'Ordinario, ma solo ove questi lo ritenga prudente («*si prudenter censeat*»), ad ascoltare il parere di due giudici o altri giureconsulti». C. PAPALE, *Il processo penale* (cf. nt. 7), 64; si veda anche: V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 89.

⁵⁵ V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 90.

non si procede con prudenza e con senso profondamente pastorale, è grande e potrebbe portare a due pericoli estremi ugualmente gravi e da evitarsi: la rilassatezza nella disciplina ecclesiastica, laddove i superiori non procedano all'applicazione della pena anche quando sarebbe necessario o per lo meno opportuno; o un rigore ingiustificato, senza sufficienti garanzie giuridiche, che potrebbe portare a commettere delle ingiustizie. Ciò andrebbe tenuto presente particolarmente nella procedura da adottare nell'applicazione della pena⁵⁶.

Non possiamo tuttavia non ammettere che la prassi ha operato un'interpretazione molto larga del can. 1342, in quanto la tanto vituperata pratica di considerare le ragioni che pendono a favore della via amministrativa come ragioni che ostano al processo giudiziale è stata poi largamente accettata e una lettura accorta degli Autori fa emergere come di fatto tale posizione sia accolta quasi ovunque.

Riteniamo che sinteticamente il problema si ponga nei seguenti termini: quale utilità sociale e quale vantaggio per il ristabilimento della giustizia può avere il fatto di condurre un processo giudiziale che, come abbiamo visto, è ricco di tutele e garanzie a favore dell'imputato quando, ad esempio, la commissione del fatto e la sua piena colpevolezza sono assolutamente acclarate — in quanto lo stesso imputato la ha ammessa? Oppure, come abbiamo già visto, il delitto commesso sia di tale gravità da richiedere un intervento tempestivo e deciso che probabilmente il processo giudiziale non può garantire?

Un giurista acuto ed equilibrato come il Ciprotti, nell'enunciare quali fossero i motivi che sconsigliassero la via giudiziale, affermava:

che il colpevole di un delitto non contesti di averlo commesso e di esserne responsabile; in tal caso l'esigenza della certezza è soddisfatta indipendentemente dal procedimento giudiziale-

⁵⁶ V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 72-73.

rio e quindi sarebbe superfluo ai fini della giustizia della condanna, spendere previamente tutte le energie necessarie per il procedimento stesso⁵⁷.

Pare quindi che, di fatto, il superiore nello scegliere la procedura da seguire si orienti non nel senso di optare per la via amministrativa quando ravvisi degli obici alla percorribilità della via giudiziale, ma si basi maggiormente su una valutazione comparativa di merito.

In concreto si tratta di soppesare, in riferimento ad ogni singolo caso, gli elementi a favore della via giudiziaria (maggiori garanzie per l'imputato e analisi più attenta della causa) e gli elementi che si oppongono ad essa, favorendo il ricorso alla via amministrativa (rapidità e riservatezza)⁵⁸.

In altre parole il *Superior* sceglie il processo amministrativo qualora ravveda che tutte le garanzie che il processo giudiziale offre risultano, nella contingenza concreta in cui ci si trova ad operare, come superflue o gli interessi che esse vogliono tutelare già raggiunti o si siano già realizzati; o qualora la via giudiziale tenda a tutelare diritti e prerogative che risultano già protetti in altro modo. Significativa, in tal senso, ci pare la posizione di un Autore che afferma:

la scelta [...] del rito amministrativo, molto meno garantista, significa che — dopo l'espletamento della correzione fraterna e degli altri rimedi pastorali — l'Autorità è convinta (anche se certo potrà sempre cambiare opinione) che il cuore del reo rimarrà duro; è allora necessario provvedere con la massima incisività e tempestività a rimediare almeno allo scandalo sociale, ciò che giustificerebbe quella che potrebbe considerarsi come una legislazione di emergenza, caratterizzata cioè da una minore attenzione verso il singolo, per tutelare la società⁵⁹.

⁵⁷ P. CIPROTTI, voce «Diritto Penale Canonico» (cf. nt. 41), 11.

⁵⁸ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 211-212.

⁵⁹ C. GULLO, «Le ragioni della tutela giudiziale» (cf. nt. 19), 164.

Un altro Autore sempre sulla stessa linea afferma:

a livello generale la via amministrativa è percorribile in quelle cause in cui le prove sono sufficientemente chiare (riconoscimento di colpevolezza da parte dell'imputato, sussistenza di prove inequivocabili...) e vi sono particolari esigenze di celerità o di riservatezza del procedimento.

Lo stesso Autore ravvisa però il rischio di questa posizione quando afferma: «in concreto la semplice richiesta di una causa “giusta” da parte della normativa canonica ha avuto l'effetto di rendere quasi sempre evitabile la via giudiziaria, facendola cadere in un pratico disuso»⁶⁰, per cui, si è detto: «a questo punto è lecito chiedersi se davvero si incontrino le *iustae causae* così numerose e frequenti da spiegare perché ogni anno le cause giudiziarie penali siano rarissime in tutto il mondo»⁶¹.

Riteniamo che l'interpretazione del can. 1342 abbia subito nel tempo una *torsione* evolutiva. Se nella *mens Legislatoris* il processo giudiziale poteva essere evitato solo nel caso di cause ragionevoli che si opponessero al suo svolgimento, di fatto poi la prassi è andata nel senso che il Superiore possa operare un bilanciamento tra interessi contrapposti: da una parte l'esigenza di riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e punire il colpevole; dall'altra la necessità che i diritti inalienabili della persona dell'imputato fossero sufficientemente tutelati. Ci si trova quindi spesso di fronte ad un bivio; optare per le garanzie offerte dal processo giudiziale o per la flessibilità del processo amministrativo, laddove sembra che le garanzie del processo giudiziale risultano inutili per l'acclarata sussistenza del delitto, la provata imputabilità del reo e la sua mancata resipiscenza?

⁶⁰ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 212.

⁶¹ R. OMBRES, «Giustizia ed equità nel nuovo Codice», *Apollinaris* 61 (1988) 723.

Un Autore parla di una vera e propria tensione tra due diverse esigenze: la Chiesa ha, da una parte, il dovere di tutelare i diritti soggettivi del reo; dall'altra è tenuta a difendere l'autenticità della vita ecclesiale e la sua pacifica convivenza⁶². Di fronte a queste due possibilità alternative il superiore è chiamato a scegliere. Tale contrapposizione ci pare però eccessiva, in quanto abbandonare le norme procedurali previste dall'ordinamento e optare, in questo caso, per la scelta della via amministrativa, in ordine all'accertamento della verità e in nome di una maggior giustizia, potrebbe aprire la strada all'arbitrio e all'abuso.

Ad illuminare meglio la questione e la sua importanza va ricordato che le norme di procedura, benché formali, non sono da intendere formalistiche. Esse sono al servizio dell'accertamento della verità, in modo oggettivo e quindi della giustizia. Una giustizia fatta eventualmente contro le norme di procedura non si può dire tale. Abbandonare le norme di pro-

⁶² «Die Antwort auf die Frage, welche Gesetzgebung die bessere sei, ist nicht einfach. Sie hängt vor allem davon ab, welchem Ziel man den Vorzug gibt: der Flexibilität des Verwaltungsweges oder der rechtlichen Garantie für die Verwirklichung der Gerechtigkeit. Was das lateinische Kirchenrecht betrifft, so herrscht eine grobe Spannung zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch wird dem gerichtlichen Verfahren der Vorzug eingeräumt, praktisch wird aber kaum ein gerichtlicher Strafprozess durchgeführt. Es ist nicht zu bestreiten, dass der gerichtliche Weg den Schutz des Angeklagten besser garantiert. Der Beschuldigte muss immer einen Anwalt bestellen oder von Amts wegen erhalten. Der Rechtsschutz des Beklagten ist aber auch im aussergerichtlichen Verfahren durch verwaltungsrechtliche Normen und Garantien sichergestellt. Die Kirche hat eine doppelte Aufgabe: Sie muss einerseits mit aller Sorgfalt die subjektiven Rechte ihrer straffällig gewordenen Mitglieder schützen; sie muss andererseits schnell und effektiv ihre eigene Authentizität gegen Straftäter verteidigen. Zwischen diesen beiden Aufgaben der kirchlichen Gerichtsbarkeit kann der lateinische Ordinarius durch sein diskretes Vorgehen in der Wahl des Weges der Strafverhängung einen vernünftigen Ausgleich schaffen». J. HUBER, «Die Strafverhängung» (cf. nt. 44), 883.

cedura come via per l'accertamento della verità e per prendere una decisione giusta, affidandosi al contrario alle proprie intuizioni o convinzioni, sarebbe cadere nell'arbitrio e mettere in pericolo la stessa giustizia sostanziale⁶³.

Occorre comunque riconoscere che la procedura amministrativa ha ricevuto cittadinanza all'interno dell'ordinamento canonico della Chiesa. Molto chiaro e alquanto coraggioso ci pare quanto afferma il De Paolis a tal proposito:

la soluzione del Codice ci pare che debba essere approvata. Data la natura della Chiesa e del suo diritto penale non ci pare che la via giudiziale sia necessaria per garantire la giustizia né, nella maggior parte dei casi, la più adatta. In ogni caso l'apertura che lascia alla legge e al precetto penale di poter imporre la via giudiziale rispetta il cammino diverso che la Chiesa può essere chiamata a percorrere e lascia spazio per altre esperienze che, se verificate e trovate positive, possono essere seguite anche altrove e più largamente⁶⁴.

E altrove lo stesso Autore aggiunge:

ma quando il problema viene considerato nella concretezza e valutato in relazione ad altri elementi, come quello della riservatezza, della buona fama, della speditezza, dello scandalo ecc., la preferenza alla via giudiziale perde non poco del suo peso⁶⁵.

Il problema rimane, a nostro avviso, aperto e lo stesso Legislatore non ha offerto un criterio chiaro ed univoco per dirimere il dubbio su quale sia, di volta in volta, la via preferibile da seguire. Alcuni Autori hanno ipotizzato che sarebbe tuttora più adeguato seguire i criteri enunciati dalla commissione di revisione del Codice, laddove si era proposto di scegliere la via

⁶³ V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 90.

⁶⁴ V. DE PAOLIS, «Il processo penale» (cf. nt. 1), 489.

⁶⁵ V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa. Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1992, 491.

amministrativa laddove le prove di colpevolezza apparivano come certe e si configurava quindi come superfluo un accertamento in via giudiziaria⁶⁶. Si è anche affermato da più parti che per la scelta della procedura il superiore potrebbe anche consultare l'imputato e verificare se egli preferisca un processo più celere, ma con minor garanzie o voglia invece percorrere la via maestra del processo giudiziale⁶⁷.

5. Il divieto di uso della procedura amministrativa

Il can. 1342, nel suo secondo paragrafo, dispone che:

per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare.

Il Legislatore ha voluto evidentemente assicurarsi del fatto che pene così gravi e lesive della persona fossero inflitte dopo un processo giudiziale che evidentemente, come abbiamo visto, presenta maggiori garanzie per l'imputato.

⁶⁶ In riferimento alla sufficienza ed evidenza delle prove si veda anche quanto afferma il Parhammer: «es ist also immer der Strafprozess anzugehen, wenn im Anschluss an ein Ermittlungsverfahren noch nicht alles feststeht, was eine dekretmäßige Verhängung einer Strafe möglich macht». H. PAARHAMMER, «Das Strafverfahren», in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, ed. J. Listl – H. Schmitz, Regensburg 1999, 1215.

⁶⁷ «Senza voler invocare sempre e in tutti i casi la via giudiziaria, per le difficoltà fatte rilevare dalla stessa Commissione, forse la soluzione migliore sarebbe stata quella che era stata ipotizzata nel testo primitivo: cioè la via amministrativa si segua qualora vi siano gravi cause contro la via giudiziaria e nello stesso tempo le prove di colpevolezza siano evidenti. Si potrebbe interrogare in certi casi lo stesso delinquente sulla via che egli preferirebbe. Tali criteri potrebbero valere tuttora per il superiore che pur essendo libero di procedere per via amministrativa, a norma del can. 1342, vuole tuttavia adottare la strada più idonea per l'amministrazione della giustizia». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 93. Dello stesso avviso si dice Mosconi in «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 209.

Rimane a questo punto da determinare quali siano queste pene perpetue. Si tratta senz'altro di pene espiatorie, in quanto le pene medicinali, per loro stessa natura, cessano con la resipiscenza del reo (cann. 1347 e 1358 §1)⁶⁸. Chiarito questo primo punto occorre determinare quando la pena espiatoria è perpetua. La dottrina afferma con sicurezza che vi sono delle pene che sono per loro propria natura perpetue, come la dimissione dallo stato clericale⁶⁹ o la privazione dell'ufficio⁷⁰, anche se di fatto poi queste potrebbero o possono cessare⁷¹. Il divieto di procedere in via amministrativa vale anche per le pene non perpetue che vengano poi di fatto applicate in modo perpetuo, come ad esempio l'inabilità perpetua ad essere titolare di uffici o di diritti⁷².

La dottrina si è posta il problema se sia lecito iniziare un procedimento amministrativo penale per un delitto che di per sé viene punito dall'ordinamento con una pena espiatoria perpetua, allorché poi il superiore, in fase di irrogazione della pena, decida di mitigarla e ne infligga una meno grave. Riteniamo che tale possibilità sia in realtà in dissonanza con lo spirito della norma, in quanto si autorizze-

⁶⁸ «Als solche kommen Zensuren gar nicht in Betracht, weil sie per definitionem nur bis zur Besserung des Täters Bestand haben und dann erlassen werden müssen (1358 §1)». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1718» (cf. nt. 13), 1718/4.

⁶⁹ Per Lüdike solamente la dimissione dallo stato clericale ha carattere perpetuo: «unter den *poenae expiatoriae* hat nur die Entlassung aus dem Klerikerstand (1336 §1, 5°) immer Endgültigkeitscharakter. Die Wiederaufnahme in den Klerikerstand ist nicht vorgesehen, sie kann nur durch Entscheid des Apostolischen Stuhles nach 293 erlangt werden. Eine Entlassung aus dem Klerikerstand auf Zeit gibt es nicht». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1718» (cf. nt. 13), 1718/4.

⁷⁰ J.M. SANCHIS, «L'indagine previa» (cf. nt. 10), 260; A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 274-275.

⁷¹ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 212.

⁷² V. DE PAOLIS, «Il processo penale giudiziale», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*. Studi Giuridici 27, Città del Vaticano 1992, 284-285; V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 92.

rebbe la procedura amministrativa per punire delitti alquanto gravi, per i quali, per l'appunto, è previsto l'obbligo della via giudiziale. Un'altra controindicazione risiederebbe nel fatto che al termine di un procedimento amministrativo svolto per punire un delitto che di per sé richiederebbe la via giudiziale, la libertà del superiore rimarrebbe condizionata, in quanto questi si vedrebbe costretto a mitigare necessariamente la pena, non potendone infliggere una perpetua⁷³.

Notiamo infine che si è operata, a volte, una lettura scorretta del can. 1425⁷⁴. Tale canone, nel suo primo paragrafo, afferma che: «*reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: [...] 2° causae poenales: [...] b) de irroganda vel declaranda excommunicatione*». Ebbene il canone afferma che qualora il Superiore intenda infliggere la pena della scomunica in via giudiziale, questi deve necessariamente procedere attraverso un tribunale di tre giudici. Ma non si dice che tale pena deve necessariamente impartirsi in via giudiziale; infatti il *Superior* potrebbe, avvalendosi del can. 1342, decidere, laddove ricorre per l'appunto una giusta causa, di irrogare la pena della scomunica in via amministrativa⁷⁵.

⁷³ M. MOSCONI, «L'indagine previa» (cf. nt. 20), 213.

⁷⁴ Riteniamo che il Calabrese incorra in questo errore; si veda A. CALABRESE, «La procedura stragiudiziale penale» (cf. nt. 14), 275.

⁷⁵ Corretta ci pare l'interpretazione dello Syryjczyk che afferma: «invece, secondo il canone 1425 §1, n. 2 b al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate le cause penali sui delitti che possono comportare l'inflizione o la dichiarazione della scomunica. Quest'ultimo canone non autorizza però a trarre la conclusione che la suddetta pena debba essere sempre irrogata o dichiarata tramite il processo giudiziario. La scomunica è una delle pene medicinali, censure, e come tale non ha carattere perpetuo, invece il CIC '83 direttamente proibisce di applicare con un processo amministrativo soltanto questo tipo di pene. Perciò, tenendo presente il can. 1342 §2 si deve affermare che le censure, compresa la scomunica, possono essere irrogate o dichiarate sia tramite il processo giudiziario sia tramite quello amministrativo. Nel caso in cui è stato deciso il processo pe-

Di certo non possiamo non notare un certo disequilibrio in tale disposto normativo, per lo meno a livello di politica legislativa. Se la pena della scomunica è ritenuta dal Legislatore di tale gravità tanto da richiedere, nel caso in cui si proceda in via giudiziale, un tribunale di tre giudici, perché poi si autorizza che la scomunica possa essere inflitta anche in via amministrativa⁷⁶? Probabilmente sarebbe stato più opportuno sancire che in via amministrativa non si possono irrogare né le pene espiatorie perpetue, né la pena della scomunica.

Quanto all'ultimo inciso — «*neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare*» — non vi sono casi nel diritto penale codiciale in cui si vieti di applicare le pene per decreto oltre a quelle espiatorie perpetue. Tale prescritto riguarda quindi il legislatore particolare che potrebbe prevedere come obbligatoria la via giudiziale per alcuni delitti.

6. L'errore nella scelta della procedura, l'obbligo di consultazione e il diritto al ricorso

Riteniamo che se il Superiore decide a favore della via amministrativa, pur in assenza di una giusta causa che motivi la presa di distanza dalla via giudiziale, la procedura sarà comunque valida, in quanto il can. 1342 manca di una

nale giudiziario allo scopo di irrogare o dichiarare la scomunica, il legislatore esige che il tribunale sia composto di tre giudici. In base a quanto è stato detto sembra che non si possa parlare di disaccordo tra il can. 1342 §2 e il can. 1425 §1, n. 2 b, in quanto le norme dei suddetti trattano delle diverse questioni. Stupisce, intanto, il fatto che, per dichiarare la scomunica in via giudiziaria, viene richiesto il tribunale di tre giudici, invece, in via amministrativa la stessa pena può essere applicata dall'unico Ordinario». J.W. SYRJCYK, «Alcune garanzie» (cf. nt. 16), 284.

⁷⁶ A tal proposito il De Paolis afferma: «non si può non notare una certa contraddizione nello stesso ordinamento canonico. Da una parte non impone il processo giudiziario per la dichiarazione o l'irrogazione della scomunica, e dall'altra esige un tribunale collegiale di tre giudici

formula irritante ex can. 10⁷⁷. Pur tuttavia l'imputato potrà fare ricorso amministrativo — prima *per oppositionem* e poi gerarchico — a norma del can. 1734 e ss.⁷⁸, contro la pena inflitta illecitamente; tale ricorso avrà sempre effetto sospensivo *ex can.* 1353.

Il can. 1718 contiene inoltre un'importante indicazione a proposito della materia che stiamo trattando. Si afferma infatti, come abbiamo già visto, che laddove la *notitia criminis* — dopo che si sia espletata l'indagine previa — appaia sufficientemente fondata, il superiore può decidere se procedere in via amministrativa o giudiziaria — «*utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium*». Il §3 aggiunge poi che nel prendere tale decisione il *Superior* deve consultare due giudici e altri esperti — «*in ferendis decretis, de quibus in §§ 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos*». Riteniamo che tale obbligo di consultazione non sia richiesto *sub poena nullitatis*, in quanto è qui presente una formula facoltativa⁷⁹ — *si prudenter censeat* — e quindi non è invocabile il can. 127. Tuttavia l'imputato potrebbe fare ricorso amministrativo qualora risultasse che il Superiore non ha rispettato la norma di cui al can. 1718 §3.

qualora si segua tale procedura (cf. can. 1425, §1, 2°). In realtà l'irrogazione della scomunica o la sua dichiarazione per alcuni delitti richiede un cammino talmente difficile, che dovrebbe essere affidata quasi sempre ad un tribunale, per assicurare un minimo di garanzia alla verità e quindi alla giustizia, a meno che non esistano prove evidenti e pubbliche». V. DE PAOLIS, «L'applicazione della pena» (cf. nt. 1), 93.

⁷⁷ Vedi contra K. LÜDICKE, «Commento al can. 1342» (cf. nt. 17), 1342/4.

⁷⁸ A. CALABRESE, *Diritto penale* (cf. nt. 25), 146, in nota.

⁷⁹ A. D'AURIA, «Il concetto di Superior del can. 127: questioni problematiche aperte», *Ius Ecclesiae* 18/3 (2006) 615-620; dello stesso avviso è il A.G. MIZINSKI, «L'indagine previa (cc. 1717-1719)» (cf. nt. 39), 209.

È interessante infine notare che, secondo la dottrina, in base al can. 1718 §2 che afferma: «*Ordinarius decretum, de quo in 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur*», il Superiore, qualora nel corso della procedura emergessero fatti nuovi, potrebbe mutare la sua decisione e, dopo avere iniziato una procedura amministrativa, optare per quella giudiziale⁸⁰.

7. Le facoltà speciali concesse ai dicasteri romani

Negli ultimi anni, alcune Congregazioni romane e segnatamente la Congregazione per la Dottrina della Fede⁸¹, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per il Clero, hanno ricevuto dal Sommo Pontefice alcune facoltà speciali che rientrano nell'ambito di trattazione di nostro interesse.

Nello specifico, a favore della Congregazione per la Dottrina della Fede, la nuova normativa prevede l'ampia possibilità all'art. 21 §2 di

⁸⁰ «Deshalb muss der Ordinarius seine Entscheidung für den Strafdekretweg widerrufen oder abändern, sobald er aufgrund neuer Anhaltspunkte zur Kenntnis gelangt, eine andere Entscheidung treffen zu müssen». H. PAARHAMMER, «Das Strafverfahren» (cf. nt. 66), 1215.

Sempre sulla stessa linea il Lüdicke afferma che: «der Ordinarius kann, wenn entsprechende Gründe dafür sichtbar werden, seine Entscheidung nach §1 ändern. Er muss sie ändern, wenn sich das Strafverfahren als unzulässig erweist; er muss sie ändern, wenn er für den Dekretverfahrensweg entschieden hatte und sich dieser als unzulässig herausstellt, z. B. wenn die als sicher begangen angenommene Tat aufgrund neuer Indizien ungewiss geworden ist oder andere Voraussetzungen der Strafbarkeit nicht zweifelsfrei feststehen». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1718» (cf. nt. 13), 1718/5.

A tal proposito si veda anche A.G. MIZINSKI, «L'indagine previa (cc. 1717-1719)» (cf. nt. 39), 208.

⁸¹ Tale facoltà a favore della Congregazione per la Dottrina della Fede è ormai prevista *ex lege*.

procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali; tuttavia con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Inoltre tale Congregazione ha la possibilità di

deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli⁸² poteva sottoporre direttamente al Sommo Pontefice, al fine di ottenere la dimissione dallo stato clericale, con dispensa da tutti gli obblighi derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato ecclesiastico, i casi di sacerdoti colpevoli dei delitti di cui al can. 1395.

Tale possibilità era inizialmente ristretta all'osservanza di alcune condizioni; ma è interessante qui notare che si faceva esplicita menzione della necessità che ci si trovasse «nei territori di missione privi di un tribunale ecclesiastico regolarmente funzionante». Si aggiungeva che tale procedura era viabile solo laddove i chierici non avessero dato alcun segno di ravvedimento, persistendo nel delitto e che si fossero ostinatamente rifiutati di chiedere la dimissione dallo stato clericale (can. 290, 3°) e la dispensa dall'obbligo del celibato (can. 291)⁸³.

⁸² A commento di tale facoltà speciale si veda C. PAPALE, «Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale in poenam», *Ius Missionale* 1 (2008) 39-58.

⁸³ Lettera inviata in data 3 giugno 1997 dal Card. Josef Tomko ai rappresentanti pontifici dei territori dipendenti dalla Congregazione di *Propaganda Fide*.

Di recente il Santo Padre ha ampliato tale facoltà concessa alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, in quanto essa era precedentemente ristretta alle Circoscrizioni da essa dipendenti, sprovviste di un tribunale ecclesiastico; ora invece tali facoltà sono state ampliate a tutti i territori di missione e sono state estese anche alla fattispecie di chierici che hanno attentato al matrimonio e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (can. 1394 §1)⁸⁴.

Inoltre Benedetto XVI:

ha concesso alla CEP la Facoltà Speciale di intervenire ai sensi del can. 1399, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per speciale gravità della violazione delle leggi, e della necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo⁸⁵.

Il Santo Padre ha anche concesso la deroga ai prescritti dei cann. 1317, 1342 §2 e 1349, quanto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione.

La Congregazione del Clero ha anch'essa ricevuto la possibilità di

trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo Stato clericale *in poenam*, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano at-

⁸⁴ Lettera riservata inviata in data 31 gennaio 2009 dal Card. Juan Dias ai vescovi dei territori dipendenti dalla Congregazione di *Propaganda Fide* (Prot. N. 0579/09).

⁸⁵ Tale facoltà, come vedremo tra poco, è stata concessa anche alla Congregazione del Clero.

tentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394 §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il VI Comandamento (cfr. can. 1395 §§1-2).

Tale facoltà prevede altresì la possibilità di applicare in via amministrativa pene perpetue ai chierici, in deroga al prescritto dei canoni 1317, 1319, 1342 §2, e 1349 CIC, nei casi di cui al can. 1399⁸⁶.

Da ultimo è data la possibilità di

trattare i casi, prendendone atto e dichiarandone la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai cinque anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero⁸⁷.

Tale materia esorbita dall'ambito di trattazione della nostra relazione e sarà oggetto di altri interventi; purtuttavia ci interessa qui analizzarla, in quanto, come emerge da più punti, tale possibilità di procedere in via amministrativa viene utilizzata proprio laddove i normali mezzi del processo giudiziale si mostrano non sufficientemente rapidi ed efficaci e vi è urgenza di riparare lo scandalo, di punire il reo e di ristabilire la giustizia.

A tal proposito è interessante notare quanto afferma il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, presentando il nuovo testo che disciplina i *delicta graviora* di competenza della Dottrina della Fede:

fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la «via

⁸⁶ Lettera inviata in data 18 aprile 2009 a tutti gli Ordinari dal card. Clàudio Hummes.

⁸⁷ Card. C. Hummes, Lettera (cf. nt. 86), n. 5.

processuale giudiziale» ma di procedere «per decreto extra-giudiziale», o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale⁸⁸.

La lettera circolare emanata in data 18 aprile 2009 dalla Congregazione del Clero, in cui si illustrano le facoltà speciali concesse dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009, afferma addirittura che:

ove ciò non bastasse per riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e conseguire l'emendazione della persona, il Vescovo dia inizio al procedimento per l'imposizione di pene, cosa che potrà farsi in due modi: mediante un regolare processo penale, nel caso in cui, per la gravità della pena, la legge canonica lo esiga o il Vescovo lo ritenga più prudente (cfr. can. 1721 CIC); mediante un decreto extragiudiziale, conforme al procedimento stabilito nella legge canonica (cfr. can. 1720 CIC).

È interessante notare che in tale affermazione viene addirittura ribaltato l'ordine proprio di preferenza previsto dal Codice, in quanto la via amministrativa appare come la via ordinaria, mentre il processo penale va istruito solamente qualora «per la gravità della pena, la legge canonica lo esiga o il Vescovo lo ritenga più prudente».

Le facoltà speciali concesse alla Congregazione di *Propaganda Fide* si presentavano inizialmente forse come le più equilibrate e rispettose del diritto universale in quanto, in armonia con quello che è il portato della riflessione dottrinale, il processo extra-giudiziale poteva essere avviato solo laddove il territorio di missione fosse ancora privo di un tribunale ecclesiastico regolarmente funzionante e tutte le garanzie proprie del processo penale, tese alla resipiscenza del reo, si fossero rivelate come inutili e frustrate, in

⁸⁸ http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html [accesso: 21/02/2013].

quanto i sacerdoti concubinari o che permanevano scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, *ex can.* 1395 §§1 e 2, non avevano dato alcun segno di ravvedimento, persistendo nel delitto. In altre parole la ragionevolezza di ricorrere al processo extra-giudiziale risiedeva — nel testo confermato nel 2005 — esattamente nel fatto che la situazione si considerava assolutamente acclarata nella sua gravità, non vi era necessità di un'ulteriore istruttoria oltre a quella già effettuata durante l'indagine previa e il reo versava in una situazione che appariva come irredimibile. Ma anche tale precauzione è stata poi espunta.

Dal tenore di questi tre documenti si deduce che spesso i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e rendere possibile la resipiscenza del reo si rivelano inadatti ed è proprio in tali casi che è data la possibilità di infliggere la dimissione dallo stato clericale *in poenam* o di impartire pene espiatorie perpetue in via amministrativa, in deroga ai cann. 1317, 1319, 1342 §2, e 1349 CIC. A tal proposito la lettera del card. Hummes, al n. 7, così recita:

inoltre, si deve rilevare che si possono verificare situazioni di grave indisciplina da parte del clero e che ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti dal Codice di Diritto Canonico talvolta non sortisce risultati positivi e la situazione rischia di perdurare eccessivamente, con grave scandalo dei fedeli e danno al bene comune.

Abbiamo ritenuto rilevante operare tale digressione in quanto ci è parso che, al di là di una teorizzazione formale, i dicasteri romani giustificano il ricorso alla procedura penale amministrativa proprio adducendo le ragioni emerse già durante i lavori preparatori — tanto vituperate da gran parte della dottrina — per cui quando l'imputato (il chierico, nel nostro caso di specie) non dimostra alcun segno di ravvedimento e, nonostante le reiterate ammonizioni, persista

nel delitto, le garanzie proprie del processo giudiziale appaiono come inutili, anzi forse dannose, in quanto a causa delle lungaggini del processo giudiziale «la situazione rischia di perdurare eccessivamente, con grave scandalo dei fedeli e danno al bene comune»⁸⁹.

Riteniamo che tali ultime disposizioni rappresentano oggi una sorte di «chiave ermeneutica» del can. 1342, in quanto si ammette chiaramente che il ricorso al processo amministrativo avviene non solo qualora ostino giuste cause allo svolgimento del processo giudiziale, ma altresì qualora appaiono ragioni e motivi fondati che fanno propendere per la vantaggiosità del procedimento amministrativo.

8. Qualche considerazione conclusiva

Desideriamo concludere questa nostra relazione con qualche considerazione riassuntiva. Al termine di questa nostra indagine ci pare innegabile che il processo giudiziale presenti maggiori garanzie di giustizia in ordine all'accertamento della verità, alla difesa dell'imputato e all'imparzialità del procedimento, anche perché sovente, come abbiamo già avuto modo di rilevare, nel processo amministrativo il superiore è coinvolto nella materia che si trova a dover affrontare e che a volte lo riguarda forse anche personalmente.

Tuttavia non possiamo non ammettere che in taluni casi tutte le garanzie proprie del processo giudiziale possano risultare in altro modo già raggiunte o tutelate — quando ad esempio la colpevolezza è evidente, in quanto lo stesso imputato l'ha riconosciuta o le prove che fondano l'accusa appaiono come incontrovertibili.

L'interpretazione e l'applicazione del can. 1342 è andata, come abbiamo ampiamente documentato, nel senso della percorribilità della via amministrativa, qualora questa presenti degli oggettivi vantaggi di rapidità, incisività ed

⁸⁹ Card. C. Hummes, Lettera (cf. nt. 86), n. 7.

efficacia e non solo qualora qualcosa si opponga alla celebrazione di un regolare processo giudiziale. Ci pare che la prassi delle Congregazioni romane vada in tal senso.

Non possiamo infine non ricordare altresì come nella Chiesa vi è stata spesso la tendenza a «velocizzare» il processo penale, qualora la colpevolezza risultasse evidente e apparisse che l'imputato cercasse un regolare procedimento unicamente per dilazionare una giusta condanna, come afferma san Bernardo da Chiaravalle nel seguente passo coraggioso e provocante:

infatti, perché ammettere in tribunale individui i cui delitti sono già patentemente notori? E' tale e tanta l'impudenza di alcuni, che, pur essendo la loro causa manifestamente infetta dalla prurigne dell'ambizione, essi arrivano al punto da non arrossire affatto di chiedere insistentemente il dibattito, per farsi pubblicità, quando invece sarebbe stato sufficiente per loro il vergognarsene nel segreto della propria coscienza. Ancora nessuno ha osato smascherare queste facce toste: così costoro sono aumentati di numero e di sfrontatezza⁹⁰.

Forse non ci si potrà più opporre ad oltranza all'applicazione, nei casi summenzionati, del processo amministrativo, vista anche la prassi dei Dicasteri vaticani — ciò risulterebbe probabilmente anche anacronistico, velleitario ed irrealistico. Occorrerà comunque adottare adeguate cautele affinché il processo amministrativo, che — dobbiamo riconoscerlo — ha ormai avuto larga cittadinanza nell'ordinamento penale canonico, presenti e tuteli almeno le stesse garanzie in ordine all'accertamento della verità e al diritto di difesa a favore dell'imputato proprie del procedimento giudiziale.

ANDREA D'AURIA

⁹⁰ SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE, *Della considerazione*, Ancona 1966, 105-106.